

# FAQ riattivazione progetti Circolare 4 aprile 2020

---

- [A - Procedure di avvio, di riattivazione o di interruzione definitiva \(chiusura\) dei progetti](#)
- [B - Modalità di attuazione dei progetti](#)
- [C - Status degli operatori volontari](#)
- [D - Comunicazioni al Dipartimento](#)

## **A - Procedure di avvio, di riattivazione o di interruzione definitiva (chiusura) dei progetti**

### **A1 - È ancora possibile proseguire l'attuale interruzione temporanea di un progetto?**

**Sì**, ma a seguito della pubblicazione della nuova Circolare del 31 luglio in relazione ai “progetti attualmente soggetti ad interruzione temporanea” occorre con urgenza programmare la riattivazione seppure, in una prima fase transitoria, in forma rimodulata. Si rammenta che tale fase transitoria dovrà in ogni caso concludersi entro l'attuale termine dello stato di emergenza (15 ottobre 2020). Se invece si ritiene che i progetti non possano essere riattivati gli enti devono assumere tempestivamente la decisione di procedere ad una interruzione definitiva (chiusura progetto), raccordandosi opportunamente con gli operatori volontari.

### **A2 - Gli enti che prima della Circolare del 31 luglio 2020 avevano optato per una riattivazione con rimodulazione come devono comportarsi oggi?**

Gli enti che a avevano optato per una riattivazione con rimodulazione dovranno ora favorire, nel rispetto della sostenibilità organizzativa e della sicurezza degli operatori volontari, il rientro all'ordinarietà dei progetti, modificando opportunamente i dati sulla piattaforma Helios, secondo le procedure descritte nel [paragrafo 11 della Circolare del 31 luglio](#). Si rammenta che ciò dovrà avvenire entro il prossimo 15 ottobre.

### **A3 - Può un ente prevedere la riattivazione di un progetto solo per alcune sedi**

**Sì**, la riattivazione può avvenire anche solo per alcune sedi lasciando le altre in interruzione temporanea, come indicato al [punto 2 della Circolare del 31 luglio u.s.](#). Qualora si scelga tale opzione parte del progetto sarà pertanto riattivato successivamente e avrà una proroga di scadenza per recuperare il periodo dell'interruzione.

### **A4 - Un ente che è pronto a riattivare il progetto originario o il progetto con rimodulazione può farlo subito, affinché gli operatori volontari tornino in “servizio attivo”?**

Può farlo subito, scegliendo una delle date indicate al punto 12 della Circolare del 31 luglio 2020 e rammentando di darne comunicazione al Dipartimento secondo le indicazioni contenute al [punto 11 della stessa Circolare](#).

**A5 - Che durata deve avere il periodo di rimodulazione? Quale data bisogna attendere perché possa tornare a configurarsi come era originariamente?**

La [Circolare del 31 luglio u.s. al punto 1](#) stabilisce che gli enti devono favorire il ripristino, in tempi brevi e comunque non oltre il 15 ottobre p.v., delle condizioni ordinarie dei progetti, sia in termini di attività sia di modalità di attuazione.

**A6 - Nel caso di un progetto riattivato “con rimodulazione” si possono indicare più attività tra quelle riportate nell’Allegato 1 alla Circolare del 31 luglio 2020?**

Per ciascuna sede è preferibile indicare l’attività prevalente. Ma se le attività principali sono diverse occorre scegliere “A16 ALTRO” ed indicare nella descrizione aggiuntiva i codici alfanumerici separati da #.

**A7 - Per una stessa sede si può ipotizzare che il progetto venga riattivato in parte con procedura ordinaria e in parte con rimodulazione?**

Può avvenire che per una stessa sede l’ente riattivi il progetto aggiungendo agli obiettivi e alle attività previste originariamente anche una rimodulazione. Ma in ogni caso l’ente dovrà indicare su Helios solo una delle due opzioni, scegliendo quella prevalente. Non è invece possibile che una sede possa risultare in parte riattivata e in parte interrotta.

**A8 - Quali sono i contenuti specifici che deve contenere un accordo di gemellaggio?**

Il [punto 2 della Circolare del 31 luglio u.s.](#), stabilisce che in un gemellaggio vadano opportunamente regolamentati i rapporti tra le parti, per consentire comunque il necessario supporto e accompagnamento degli operatori volontari, attraverso figure di riferimento preventivamente individuate, e per stabilire le responsabilità di ciascuno nella gestione organizzativa ed operativa delle attività e degli operatori stessi. Pertanto l’accordo di gemellaggio, oltre alla indicazione delle denominazione delle parti, deve contenere l’oggetto, la durata, l’indicazione delle attività, delle relative modalità di svolgimento e delle figure di riferimento, le funzioni e le responsabilità dell’ente titolare di accreditamento, le funzioni e le responsabilità dell’ente ospitante, il riferimento alle attività di formazione, gli impegni comuni..

A titolo di esempio non esaustivo, non potendo contemperarne tutte le specificità, si allega [fac-simile di un accordo di gemellaggio](#) con un ente/organizzazione senza scopo di lucro non iscritto all’Albo SCU, che può essere facilmente adattato per un gemellaggio con un ente invece iscritto all’Albo SCU.

**A9 - I progetti attualmente soggetti ad interruzione temporanea fino a quando possono essere considerati tali?**

La [Circolare del 31 luglio 2020](#) stabilisce che, per tali progetti, occorre con urgenza programmarne la riattivazione originaria, seppure transitoriamente in forma rimodulata. La fase transitoria in ogni caso dovrà terminare necessariamente il 15 ottobre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza. Laddove i progetti non possano essere riattivati sarà necessario che l’ente opti per una interruzione definitiva, cioè per la chiusura del progetto, sempre in stretto raccordo con gli operatori volontari.

*Data ultimo aggiornamento: 10/08/2020*

**A10 - E' possibile, per un ente, erogare la formazione agli operatori volontari durante l'interruzione temporanea del progetto?**

**No**, la formazione, sia generale che specifica, deve essere svolta durante l'orario di servizio degli operatori volontari e non può, quindi, essere erogata nel corso della temporanea interruzione di un progetto. Pertanto, l'Ente dovrà chiedere la riattivazione del progetto e poi erogare la formazione. La proroga dei termini relativi all'erogazione delle attività di formazione rispetto alle tempistiche progettuali originarie e degli adempimenti connessi alle attività formative, sono indicati al [paragrafo 4 della Circolare del 31 luglio 2020](#).

**A11 - In caso di interruzione temporanea di progetto cosa va indicato sul sistema informatico Helios nella gestione delle assenze/presenze degli operatori volontari?**

Nel sistema informatico si deve procedere come di consueto alla "conferma generale mensile", in modo tale che si possa procedere all'erogazione all'operatore volontario del contributo mensile. I giorni di interruzione non vanno indicati come assenze. Sarà il Dipartimento da remoto a conteggiare il periodo di interruzione che andrà poi recuperato oltre la scadenza naturale del contratto come riportato al [punto 10 della Circolare del 31 luglio 2020](#).

**A12 - Come si deve procedere per la compilazione del questionario di formazione generale in relazione a quanto stabilito dalla Circolare del 31 luglio 2020, al paragrafo 4, in cui si parla genericamente di proroga della tempistica per la compilazione del questionario, senza alcuna distinzione in base alla scelta effettuata dall'ente per l'erogazione e la certificazione della formazione generale, se in unica tranche o doppia tranche?**

Si conferma che in entrambi i casi, ovvero sia che l'ente abbia optato per la soluzione in unica tranche sia che abbia scelto la doppia tranche, la compilazione del questionario dovrà avvenire entro la fine del progetto.

## **B - Modalità di attuazione dei progetti**

### **B1 - Cosa si intende per “è consentito all’ente riarticolare l’orario di servizio previsto nel progetto originario” indicato al punto 3 della Circolare del 31 luglio?**

Si intende che, nel rispondere al principio di flessibilità indispensabile a garantire la riattivazione dei progetti, l’ente può, in questo periodo transitorio, in via eccezionale ed in deroga alle disposizioni vigenti, prevedere un orario diverso rispetto a quello del progetto originario (ad esempio inferiore alle 25 ore settimanali o articolato su meno di cinque o sei giorni di servizio). Devono essere però chiari gli obiettivi da raggiungere e le attività da svolgere, individuate ad esempio su base settimanale. In caso di riarticolazione dell’orario di servizio da parte dell’ente, le eventuali ore in meno svolte dall’operatore volontario rispetto a quanto previsto dal progetto non devono essere recuperate. A tal proposito, vista la situazione eccezionale, non è stato fissato a priori un numero minimo di ore o di giorni di servizio settimanali da dover svolgere per raggiungere gli obiettivi fissati o compiere le attività assegnate. Sarà cura dell’ente monitorare il servizio reso da parte degli operatori volontari con gli strumenti di monitoraggio e reportistica che ogni ente predisporrà e che potranno essere utilizzati anche da remoto. La riarticolazione temporanea dell’orario di servizio non modifica i numeri di giorni di permesso e malattia previsti dal contratto firmato dall’operatore volontario.

### **B2 - È possibile, in caso di riarticolazione dell’orario di servizio, prevedere l’impiego dell’operatore volontario nella fascia oraria 23.00/6.00?**

**No**, non è consentito. Resta valido quanto indicato al punto 7.2.3 delle Disposizioni del 14 gennaio 2019, e pertanto: “non è consentito all’ente di far svolgere all’operatore volontario attività notturna intesa come attività nella fascia oraria dalle ore 23.00 alle 6.00”.

## **C - Status degli operatori volontari**

**C1 - Cosa accade ad un operatore volontario che non intende proseguire il servizio nel progetto originario, o in quello rimodulato dall'ente o in altre attività messe a disposizione attraverso il gemellaggio con altro ente?**

L'operatore volontario deve comunicare all'ente l'interruzione del servizio, come previsto dal par. 4 delle Disposizioni 14 gennaio 2019 e quindi il contratto di servizio civile universale viene "resciso", ossia risolto per sopravvenuto evento eccezionale. Vista la straordinaria situazione di emergenza, l'operatore volontario potrà però presentare nuova domanda di servizio civile ad un futuro bando di selezione, purché sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile stabiliti dal bando stesso. Si applica pertanto a questi casi quanto previsto dal punto 5.5 delle richiamate Disposizioni anche qualora fosse stato svolto un periodo superiore ai sei mesi.

**C2 - Un operatore volontario che interrompe il servizio in questa situazione di emergenza e che alla pubblicazione del prossimo bando avrà già compiuto 29 anni potrà presentare domanda?**

Allo stato attuale non è possibile che presenti domanda. Il limite dei 28 anni è un requisito previsto da una norma primaria, il d.lgs. 40 del 2017 e, per una sua deroga, è necessario prevedere in futuro una specifica modifica normativa. Il Dipartimento sta lavorando per questa soluzione.

**C3 - L'operatore volontario che non riprende servizio perché il suo progetto è stato "temporaneamente interrotto" perde l'assegno mensile?**

**No.** Agli operatori volontari, l'assegno mensile sarà regolarmente erogato dal Dipartimento anche durante il periodo di interruzione temporanea del servizio, e non sarà conseguentemente corrisposto a partire dal riavvio del servizio per un periodo pari a quello dell'interruzione. Successivamente il Dipartimento provvederà a riprendere regolarmente l'erogazione dell'importo degli assegni mensili rimanenti per il servizio che verrà prestato. Per approfondire e conoscere nel dettaglio la metodologia di calcolo dei compensi già liquidati e di quelli che saranno erogati nei prossimi mesi in funzione delle diverse casistiche leggi qui: [https://www.politichegiovaniieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/7/pagamentoassegni\\_periodi\\_interruzione.aspx](https://www.politichegiovaniieserviziocivile.gov.it/dgscn-news/2020/7/pagamentoassegni_periodi_interruzione.aspx).

**C4 - Come devono essere considerati i giorni di assenza dal servizio di un operatore volontario in isolamento fiduciario o ricoverato in struttura sanitaria a causa del Covid-19?**

In entrambi i casi tali giorni di assenza si considerano come giorni di malattia straordinaria, che si aggiungono ai 15 giorni di malattia retribuiti previsti dalle Disposizioni del 14 gennaio 2019.

**C5 - Come vanno indicati al Dipartimento i giorni di assenza dal servizio di un operatore volontario in isolamento fiduciario o ricoverato in struttura sanitaria a causa del Covid-19 ai fini del pagamento?**

Vanno indicati come giorni di servizio e non come giorni di assenza per malattia, per evitare che il sistema informatico li conteggi come parte dei 15 giorni previsti dalle Disposizioni del 14 gennaio 2019.

### **C6 - Che tipo di giustificazione occorre per attestare l'isolamento fiduciario?**

Occorre che l'Ente attuatore del progetto segua le procedure individuate a livello regionale, avendo cura di acquisire la documentazione rilasciata dal medico di medicina generale attestante lo stato di isolamento fiduciario e la inserisca nel fascicolo personale dell'operatore volontario

### **C7 - Se un operatore volontario è in isolamento fiduciario o ricoverato in struttura sanitaria, l'ente come riporta tale condizione nel file CSV sul sistema Helios per la riattivazione dei progetti?**

Nel compilare il file CSV di Helios, l'ente può conteggiare l'operatore volontario come se fosse in servizio. Quando lo stato di malattia termina, può tornare, tenuto conto della relativa normativa regionale, in servizio attivo concordando con l'Ente le modalità che si riterranno opportune.

### **C8 - Come ci si comporta, in caso di gravidanza dell'operatrice volontaria, nei mesi che precedono il congedo di astensione obbligatoria?**

In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, gli enti possono valutare insieme alle operatrici volontarie in gravidanza l'eventuale opportunità di una modifica delle loro condizioni di servizio o, sulla base di accertamenti sanitari, l'astensione obbligatoria anticipata.

Come previsto dalle [“Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”](#) del 14 gennaio 2019, ai sensi del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, il divieto di adibire l'operatrice volontaria allo svolgimento del servizio civile nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi il parto (astensione obbligatoria ex art. 16 d.lgs. n. 151/2001) “è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto nel caso in cui le operatrici volontarie siano impegnate in attività che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravose o pregiudizievoli (astensione obbligatoria anticipata art. 17, comma 1 d.lgs. n.151/2001”.

Inoltre, l'astensione obbligatoria anticipata “può essere disposta anche (art.17, comma 2): a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.”

È utile informare tutte le operatrici volontarie della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza per consentire all'ente di adottare misure di prevenzione e protezione, come la modifica delle condizioni di impiego dell'operatrice volontaria (favorendo mansioni non a rischio anche ricorrendo all'attività da remoto) e/o la modifica dell'orario di servizio e di consegnare all'ente la certificazione medica nel caso di astensione obbligatoria anticipata.

**C9 - Come viene applicato il congedo di astensione obbligatoria o anticipata in caso di progetti riattivati o interrotti temporaneamente?**

Se durante l'interruzione temporanea del progetto, l'operatrice volontaria entra in congedo di astensione obbligatoria o anticipata, lo comunica all'ente secondo le ordinarie tempistiche ed indicazioni previste nelle "[Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale](#)" del 14 gennaio 2019.

E' necessario pertanto, anche nel caso di progetti temporaneamente interrotti, che l'ente dia comunicazione tempestivamente al Dipartimento dell'avvio e del termine del periodo di astensione obbligatoria o anticipata, per consentire allo stesso gli adempimenti di propria competenza, anche in relazione all'adeguamento del trattamento economico dell'operatrice volontaria.

**C10 - L'attestato di svolgimento del servizio deve essere rilasciato ugualmente ad un volontario che decide, per sua impossibilità, di interrompere il servizio in un progetto che, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si protrae nei tempi rispetto all'iniziale data di chiusura?**

Sì, ma solo se ha effettuato il servizio per più di sei mesi. In tali casi, in considerazione del fatto che l'emergenza COVID-19 è "causa di forza maggiore", si applica quanto previsto dall'art. 18, comma 6 del Decreto Legislativo n. 40/2017.

**C11 - Cosa deve fare un operatore volontario nel caso in cui avesse sintomi riconducibili ad un possibile contagio da COVID-19?**

Deve contattare immediatamente il proprio medico di base il quale valuterà la situazione e deciderà se il soggetto dovrà sottoporsi a tampone. In caso il medico ritenesse il soggetto affetto da sintomi riconducibili al virus COVID-19 e l'operatore volontario fosse sottoposto ad isolamento domiciliare (o durante il periodo di attesa tampone), il volontario sarà considerato in malattia straordinaria, dietro presentazione di idonea certificazione medica che attesti una possibile relazione con il COVID-19.

**C12 - Quali procedure sono previste per l'operatore volontario che presta servizio presso scuole, residenze per anziani o strutture analoghe per le quali è richiesta da un'Autorità pubblica/sanitaria l'effettuazione di tamponi o test sierologici prima della ripresa del servizio o nel caso di rilevazione di possibili contagi?**

Non esiste una procedura univoca che possa applicarsi a tutti i casi, ma dipende dalla specifica struttura e dalle disposizioni adottate dalle singole Regioni e Province Autonome. E' bene che l'operatore volontario ed il suo Ente di servizio civile di riferimento si raccordino con la struttura di impiego per conoscere la specifica procedura da adottare nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Qualora fosse necessario sostenere delle spese per l'effettuazione di test o tamponi in quanto il volontario non fosse ritenuto assimilabile al personale operante presso la sede, l'Ente provvederà ad anticiparle e poi a rendicontare al Dipartimento affinché possano essere rimborsate.

## **D - Comunicazioni al Dipartimento**

### **D1 - L'ente come comunica al Dipartimento l'eventuale rinuncia dell'operatore volontario? procede secondo quanto disciplinato al punto 4 delle Disposizioni del 14 gennaio 2019?**

L'ente procede secondo quanto indicato al punto 4.1.1 delle Disposizioni del 14 gennaio 2019: “la comunicazione al Dipartimento è effettuata a mezzo PEC tempestivamente”. Si chiede agli enti di rispettare, nei limiti del possibile, anche la tempistica indicata ossia di dare comunicazione “entro il termine massimo di cinque giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento interruttivo, in considerazione dei diretti riflessi sul trattamento economico”.

### **D2 - A chi deve essere comunicata la proroga dell'accordo di gemellaggio, stipulato con una organizzazione privata senza scopo di lucro, per impiegare gli operatori volontari?**

È necessario inviare una mail a [programmazione@serviziocivile.it](mailto:programmazione@serviziocivile.it) inviando anche copia dell'accordo. La richiesta di proroga non dovrà superare il termine del 15 ottobre 2020.